



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 ottobre 2009 (04.11)
(OR. en)**

14768/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0043 (COD)**

**CODEC 1213
CODIF 118
ENV 708**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 19 - 22 ottobre 2009)

I. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 80 del regolamento del Parlamento europeo, la relazione di Lidia Joanna GERINGER DE OEDENBERG (S&D-PL) è stata adottata senza emendamenti e senza discussione.

II. VOTAZIONE

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo è riportata in allegato.

Conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) (COM(2009)0129 – C6-0102/2009 – 2009/0043(COD))

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0129),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0102/2009),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi¹,
 - visti gli articoli 86 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A7-0024/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.